

- 9 OTT. 2019
EE 347/19

Data: 09 ottobre 2019, 08:57:17
Da: thiene.ediliziaurbanistica@pec.altovicentino.it
A: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
carmilathiene@legalmail.it
Oggetto: Prot.N.0034846/2019 - RIF.0031900/2019 - RICHIESTA DI VALUTAZIONE
D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) PER AMPLIAMENTO DEL CENTRO
COMMERCIALE CARREFOUR DI THIENE - INVIO RISPOSTA
Allegati: DatiProtocollazione.xml (2.3 KB)
rispostaaprovinciapati.pdf.p7m (126.0 KB)

000 119 0

CITTA' DI THIENE

Settore V° - Sviluppo del Territorio

Prot. n. 34846

Thiene, 08.10.2019

Rif. n. 31900

Spett.le **PROVINCIA DI VICENZA**

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL
TERRITORIO SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO VIA

Contrà Gazzolle, 1
36100 VICENZA

c.a *Andrea Baldisseri*

provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

p.c. **CARMILA THIENE SRL**

Via Caldera, 21
20153 MILANO

carmilathiene@legalmail.it

OGGETTO: Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/20016
Proponente – Carmila Thiene S.R.L.
Progetto – Ampliamento del centro commerciale "Carrefour".
Localizzazione - comune di Thiene - via del Terziario n. 2.
Richiesta di deduzioni relative alla nota prot. n. 47390 del 9 settembre 2019 del Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici della Provincia di Vicenza. Risposta.

In data 11.09.2019 è pervenuta la lettera, registrata al protocollo generale al n° 31900, con la quale si è chiesto di fornire deduzioni e considerazioni con riferimento a quanto evidenziato nella nota prot. n. 47390 del 9 settembre 2019 del Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici della Provincia di Vicenza, Architetto Roberto José Bavaresco. A tal fine si precisa quanto segue.

La questione sollevata, circa la verifica del "rispetto di quanto previsto all'art. 57 della LR 45/2017" - ovvero se la modifica del PUA dovesse essere oggetto di PATI tematico ai sensi dell'art. 16 comma 2bis LR 11/2004 - è già stata esaminata dall'organo competente, la Giunta Comunale, in sede di controdeduzioni alle osservazioni presentate sul Piano adottato; si riporta uno stralcio di quanto approvato con deliberazione n. 133 del 19 dicembre 2018:

"... l'area è già da tempo destinata dal Piano degli Interventi all'insediamento di grandi strutture di vendita. L'art. 57, comma 3, della legge regionale n. 45/2017 espressamente esonera dalla "pianificazione coordinata", di cui al comma 2bis dell'art. 16 della legge regionale n. 11/2004 gli "strumenti urbanistici attuativi ... approvati alla data di entrata in vigore della presente legge". Come detto, il piano attuativo in argomento è pienamente operativo, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 11/2004, e, pertanto, la Variante 1 dello stesso non necessita di "pianificazione

coordinata

Si segnala, peraltro, che con la stessa deliberazione di Giunta comunale si è proceduto all'approvazione della variante al Piano di lottizzazione, in tal modo dando seguito a quanto prescritto dalla Commissione regionale VAS sul Rapporto Ambientale Preliminare, circa la necessità di una verifica riguardante "il rispetto di quanto previsto dall'art. 57 della L.R. 45/2017 ...". Verifica che, come detto, ha fatto ritenere che il Comune non sia tenuto ad una pianificazione coordinata tra più comuni ex art. 16 della legge regionale n. 11/2004 (recante la disciplina del PATI), in quanto il Piano di Lottizzazione era stato approvato prima dell'entrata in vigore della Legge regionale n. 45/2017, precisamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 30 ottobre 2008.

Con riferimento alla domanda del Dirigente del Servizio Pianificazione territoriale e Lavori pubblici se la variante abbia aumentato la superficie di vendita del centro commerciale rispetto a quanto previsto nel PUA vigente si osserva quanto segue.

In primo luogo si ritiene che tale verifica non sia necessaria per accertare se la variante debba essere assoggettata ad un PATI tematico ex art. 16, comma 2 bis. della L.R. 11/2004; infatti, il comma 3 dell'art. 57 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45 esclude espressamente da tale obbligo i casi "oggetto di strumenti urbanistici attuativi o di accordi pubblico-privato o di accordi di programma" approvati alla data di entrata in vigore di tale Legge. Come è agevole notare, tale Legge non fa alcun cenno alla superficie di vendita, ma si limita a fissare un dato temporale riferito alla preventiva approvazione di un PUA o di accordi, con la conseguenza di assoggettare a PATI tematico le sole nuove previsioni urbanistiche.

Ad ogni buon fine, per dare comunque una risposta a tale richiesta, si segnala come il Piano originario non contenesse alcun dato sulla superficie di vendita, ma che la variante prevede una superficie lorda di pavimento assai inferiore a quella astrattamente realizzabile secondo il Piano degli Interventi e conferma la volumetria prevista nel Piano attuativo originario. In particolare, la variante al piano di lottizzazione non ha apportato significative modifiche al Piano di lottizzazione originario, se si pensa che già l'originario Piano di Lottizzazione consentiva sul lotto in parola la realizzazione di una grande struttura di vendita, previo, ovviamente, il rilascio dell'autorizzazione regionale; infatti:

- il Piano originario prevedeva la possibilità di costruire sul lotto in argomento un fabbricato a destinazione commerciale di 60.000 mc da realizzarsi su una superficie (contenuta all'interno del lotto) di circa 14.700 mq.;
- l'art. 64bis delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi prevede per la zona D3.1/0504 (ove è collocata l'attività commerciale esistente) una Superficie Lorda di Pavimento di mq. 24.000, mentre per la zona D3.2/0147 (area oggetto della variante al Piano di lottizzazione) una Superficie Lorda di Pavimento di mq. 30.603, per un totale di mq. 54.603; orbene, le nuove quantità previste dalla variante ammontano complessivamente a mq 41.515 (mq 25.115 + 16.399), con la conseguenza che non vi è aumento della SLP, ma bensì una diminuzione.

La variante, insomma, deve considerarsi sicuramente non in aumento rispetto al Piano attuativo originario.

Infine, con riferimento alla parte della nota con la quale si evidenzia la natura di intervento di rilevanza regionale della nuova struttura commerciale e si richiama il dettato dell'art. 26 della L.R. 50/2012 circa la necessità di un accordo di programma, si evidenzia che la circostanza era a tal punto nota al Comune che nella più volte citata deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 19 dicembre 2018 si osservava che tale accordo di programma avrebbe potuto "... se necessario, essere attivato all'interno del procedimento riguardante l'autorizzazione alla grande struttura di vendita; la competenza, poi, all'indizione della conferenza di servizi per la conclusione dell'accordo di programma è rimessa, dallo stesso articolo di legge regionale, alla competenza della Regione.


In quella sede potranno essere previste forme di perequazione, che al momento, peraltro, non sono obbligatorie, sussistendo la conformità del Piano attuativo alle previsioni del Piano degli interventi”.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Dott. Luigi Alfidi

Firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7.03.2005 n° 82 (documento informatico valido solo in caso di visualizzazione e verifica positiva con programma di firma digitale)



Data: 09 ottobre 2019, 08:57:20
Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
A: carmilathiene@legalmail.it
Tipo: Ricevuta di accettazione
Oggetto: ACCETTAZIONE: Messaggio PEC inoltrato [POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0034846/2019 - RIF.0031900/2019 - RICHIESTA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) PER AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMMERCIALE CARREFOUR DI THIENE - INVIO RISPOSTA]
Allegati: daticert.xml (1.0 KB)
smime.p7s (9.1 KB)

Ricevuta di accettazione

Il giorno 09/10/2019 alle ore 08:57:20 (+0200) il messaggio "Messaggio PEC inoltrato [POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0034846/2019 - RIF.0031900/2019 - RICHIESTA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) PER AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMMERCIALE CARREFOUR DI THIENE - INVIO RISPOSTA]" proveniente da "carmilathiene@legalmail.it" ed indirizzato a:

beatriz_loscos@carmila.com ("posta ordinaria")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 073FBB3D.013A39DC.AF4ECE9F.3CD01C59.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 09/10/2019 at 08:57:20 (+0200) the message, "Messaggio PEC inoltrato [POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0034846/2019 - RIF.0031900/2019 - RICHIESTA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) PER AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMMERCIALE CARREFOUR DI THIENE - INVIO RISPOSTA]", sent by "carmilathiene@legalmail.it" and addressed to:

beatriz_loscos@carmila.com ("posta ordinaria")
was accepted by the certified email system.

Message ID: 073FBB3D.013A39DC.AF4ECE9F.3CD01C59.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

